



Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

URBANISTICA VINCOLO PAESAGGISTICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE** (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 18 di Registro

Seduta del 19/05/2017

OGGETTO: Recupero volume esistente ed installazione temporanea di moduli abitativi per progetto di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in località Besanza.
Deroga ex. art. 36 della L.R. 16/2008 - art. 14 D.p.r. 380/2001.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno diciannove del mese di **Maggio** alle ore 15:00, presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017.

Sono presenti: **Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO**

Dott. Gianfranco PARENTE

Dott. Raffaele SARNATARO

Assume la presidenza della seduta il **Dott. Paolo D'ATTILIO**

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Stefania Caviglia**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che, secondo la Convenzione sullo status di rifugiato delle Nazioni Unite di Ginevra (1951), vincolante per gli Stati che l'hanno ratificata e per l'Italia resa esecutiva dalla Legge 722 del 1954, è rifugiato chiunque *“a causa del timore fondato di essere perseguitato in ragione della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un particolare gruppo sociale o dell'opinione politica, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o, a causa di tale timore, non vuole, avvalersi della protezione di quel paese”*;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 3, della Costituzione afferma che *“lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”*;

RICHIAMATO l'art 18 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, secondo cui *“il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea”*;

DATO ATTO che il riconoscimento del diritto di asilo trova fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella Convenzione di Dublino del 1990 sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, Convenzione che è stata resa esecutiva in Italia dalla Legge 523 del 1992;

CONSIDERATO quindi che è richiedente asilo la persona che ha lasciato il suo paese di origine per sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell'uomo (incluse le persecuzioni per motivi di genere o di orientamento sessuale), rifugiandosi in un altro paese dove attende che la sua domanda di asilo venga esaminata;

RILEVATO altresì che i richiedenti asilo sono figure giuridicamente diverse dagli immigrati stranieri che arrivano in Italia per motivi di lavoro, studio e ricongiungimento familiare: ciò che distingue gli immigrati dai rifugiati è che questi ultimi fuggono dal loro paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumità personale o della perdita della libertà e dei diritti fondamentali;

RICHIAMATE le risultanze della Conferenza Unificata dell'11 luglio 2014 con la quale è stata raggiunta l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sul *“Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati”*, finalizzata a porre in essere interventi di tipo strutturale un un'ottica di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali interessati;

RICHIAMATA la nota del Ministero Interno 19919 del 16/12/2016, relativa al Tavolo di coordinamento del 14/12/2016, avente ad oggetto l'avvio del Piano nazionale di riparto;

DATO ATTO che in base alla distribuzione delle quote sul territorio regionale e della città metropolitana di Genova, avendo il Comune di Lavagna una popolazione di 12791 abitanti, dovrebbe dare ospitalità ad almeno 59 persone;

RICHIAMATE le note della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in atti, con cui si invitano i Comuni ad aderire in alternativa a progetti di SPRAR o per l'accoglienza temporanea (ex multis prot- 9426 del 16/02/2017);

RICHIAMATO l'obbligo di ciascun Comune italiano di ospitare un numero di rifugiati progressivo rispetto alla popolazione residente;

DATO ATTO che:

- da attività di indagine non sono risultati immobili esistenti sul territorio comunale atti ad ospitare i cittadini stranieri;
- il Comune di Lavagna non dispone, nel proprio patrimonio, di immobili ad uso residenziale idonei per dimensioni e stato manutentivo alla realizzazione di un progetto di accoglienza, e che pertanto è stata individuata quale unica area disponibile quella di proprietà comunale in località Besanza (Cavi di Lavagna), costituita da un edificio adibito a spogliatoi-servizi igienici e spazio polivalente, da due campi da calcio, da un'area ludica, da un'area a parcheggio, con sistemazioni esterne;
- tale impianto necessita di interventi urgenti volti al suo miglioramento prestazionale mediante opere manutentive e conservative, a prescindere dalla sua temporanea destinazione a centro di accoglienza (con alcune opere di sistemazione esterna);
- a tali fini è stato approvato il progetto definitivo di opera pubblica con Deliberazione del Sub Commissario con i poteri di Giunta n. 31 del 14/03/2017;
- nella Variante integrale al P.R.G. approvata con D.P.G.R. 287 del 14/09/1998, l'area oggetto d'intervento ricade in zona urbanistica: Sistema Infrastrutturale - Opere di urbanizzazione secondaria: spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport - VS (Centro sportivo che il Comune ha realizzato negli anni 1989 – 1990);
- al fine di attuare il predetto progetto umanitario di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, individuando un piccolo sito per l'installazione di 2 moduli abitativi (di superficie circa mq. 200) all'interno dell'impianto sportivo (di superficie complessiva circa mq. 4.000) in località Besanza, si rende necessaria apposita deroga urbanistica ai sensi dell'art. 36 della L.R. 16/2008 e dell'art. 14 D.p.r. 380/2001;

CONSIDERATO che trattandosi di opera pubblica avente superiori interessi sociali è consentito da parte della Commissione Straordinaria l'esercizio di deroga urbanistica ai sensi dell'art. 36 della L.R. 16/2008 e dell'art. 14 D.p.r. 380/2001;

CONSIDERATO pertanto che, tramite l'atto in deroga ai sensi dell'art. 36 della L.R. 16/2008 e dell'art. 14 D.p.r. 380/2001, si individua, all'interno della predetta area VS, area e fabbricati a temporanea destinazione a centri di accoglienza, secondo quanto sopra specificato, denominati VS/S1 per quanto riguarda il fabbricato esistente ed oggetto di ristrutturazione nonché VS/S2 per quanto riguarda i prefabbricati di nuova collocazione, come da **allegata planimetria**;

CONSIDERATO altresì che si attribuisce specifica destinazione d'uso compatibile con la zona urbanistica denominata VS, in mancanza di definizione di compatibilità nell'art. 24 NTA, all'area ed ai fabbricati individuati nelle zone VS/S1 e VS/S2, come da allegata planimetria, e limitatamente agli stessi;

CONSIDERATO che, per i motivi sopraesposti, è quindi possibile autorizzare l'intervento di ristrutturazione dell'impianto sportivo e del fabbricato esistente classificato VS/S1 nonché dei prefabbricati classificati VS/S2 in conformità alla **tavola allegata unica** costituita da indicazione P.R.G. approvato e proposta di deroga art. 36 L.R. 16/2008 – art. 14 D.P.R. 380/2001;

VISTA la **relazione e la tavola grafica unica allegata** redatte dall' Ufficio Urbanistica;

VISTO l' art. 34 commi 1 e 2 della L.R. n. 36/1997 , nel quale vengono individuate le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature :

- aree ed edifici di interesse comune – lettera b) punto 5) : accoglienza per senza dimora;
- aree per fruizione ludica , ricreativa e sportiva - lettera c) punto 4); impianti sportivi locali;

VISTO l'atto n. 13 del 08/03/2017 all'interno del DUP - Documento Unico di Programmazione;

VISTA la Deliberazione del Sub Commissario Straordinario Dott.ssa Flavia Anania n. 31 del 14/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 14 Deroga agli strumenti urbanistici del D.p.r. n. 380/2001 Testo unico in materia edilizia, ovvero l'art. 36 pari oggetto della L.R. 16/2008 Disciplina attività edilizia;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – **allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale** – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento Arch. DEL SIGNORE Daniela;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo unico Enti Locali;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1. di approvare la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 36 della L.R. 16/2008 e dell'art. 14 D.p.r. 380/2001 in conformità alla **tavola allegata unica** (costituita da indicazione P.R.G. approvato e proposta di deroga art. 36 L.R. 16/2008 – art. 14 D.P.R. 380/2001), per superiori motivi di interesse umanitario e sociale, individuando, all'interno della predetta area VS, area e fabbricati a temporanea destinazione a centri di accoglienza, limitatamente agli stessi, denominati VS/S1 per quanto riguarda il fabbricato esistente ed oggetto di ristrutturazione e VS/S2 per quanto riguarda i prefabbricati di nuova collocazione, nonché l'**allegata planimetria**, ed attribuendo agli stessi specifica destinazione d'uso, compatibile con la zona urbanistica denominata VS;

2. di autorizzare, per i motivi sopraesposti, l'intervento di ristrutturazione dell'impianto sportivo e del fabbricato esistente classificato VS/S1 nonché di realizzazione dei prefabbricati classificati VS/S2;

3. di incaricare il Dirigente dei Servizi Tecnici Territoriali delle incombenze previste al comma 2 dell'art. 36 L.R. 16/2008, stabilendo in giorno 15 (quindici) la durata del deposito di cui all'art. 36, comma 2, L.R. 16/2008.

Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo D'Attilio

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Stefania Caviglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate